



Ing. Alessandro Negrini

Via Ciro Menotti, 204F, 20025 Legnano (MI)
E-mail. alessandro.negrini@alessandro-negrini.com
Tel. 0331.59.35.92
Cell. 335.56.23.498

<https://www.alessandro-negrini.com>
C.F. NGRLSN75P29F205L
P.IVA 05359930962



di Alessandro Negrini

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

CHE COS'È IL RISCHIO?

Si definisce **rischio**¹ la probabilità che si verifichi un evento in grado di causare danni alle proprie risorse (beni, esseri viventi, persone in particolare). La nozione di rischio implica l'esistenza di una fonte di **pericolo**, ossia di un fattore potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative.

Nell'ambito della disciplina tecnico-giuridica² che regola la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rischio è oggetto di valutazioni qualitative e quantitative commisurate alla sua **probabilità** nonché all'entità del danno potenziale che ne può derivare. Il rischio viene quindi **gestito** tramite l'adozione di misure di **prevenzione** e di **protezione**.

La **prevenzione** ha lo scopo di abbassare la probabilità del rischio mediante scelte pratiche pensate per rendere più remota l'evenienza che un dato pericolo causi danno. I dispositivi, le procedure e le attrezzature di **protezione** riducono o mitigano gli effetti del danno stesso, nel caso si verifichi a priori.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il processo di **valutazione dei rischi** è il principio cruciale su cui si basa la buona gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

¹ Secondo il TU 81/08, il rischio è "la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione".

² Per ulteriori definizioni si rimanda al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.

L'obiettivo generale del processo di valutazione del rischio è quello di stimare l'entità e la probabilità dei possibili danni per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, definendo misure preventive, migliorando le procedure operative, programmando attività di **informazione** e **formazione** sui rischi stessi e sulle misure di tutela da adottare, attuando infine una corretta **sorveglianza sanitaria**.

La valutazione dei rischi è fra gli obblighi principali del **Datore di Lavoro (DL)** che collabora col **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)** e col **Medico Competente (MC)**³, oltre a consultarsi col **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS / RLST)**.



Ebbets, "Lunch atop a Skyscraper" (1932)

Gran parte della responsabilità giuridica (ed etica) in questo frangente è affidata al Datore di Lavoro⁴ e comporta – fra l'altro – la stesura del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, redatto con l'eventuale aiuto del RSPP e del MC che possono essere a loro volta affiancati da

altri professionisti esterni con funzioni di supporto tecnico sia nello studio dei fattori di rischio che nella definizione della documentazione stessa.

COME COLLABORARE?

Tutte le figure coinvolte nella valutazione dei rischi possono **collaborare** efficacemente fra loro in diverse fasi dell'attività complessiva di riscontro, ossia in concomitanza con:

o **Sopralluoghi**

Il sopralluogo negli ambienti di lavoro è uno

81 e s.m.i. (T.U. 81/08), UNI 11230:2007, "Gestione del rischio. Vocabolario" e UNI ISO 31000:2018, "Gestione del rischio. Linee guida".

³ Essenzialmente, in base al TU 81/08, Art.25.


⁴ TU 81/08 Artt. 17 e 18.

Prevenzione, protezione: gli strumenti per gestire il rischio

dei momenti centrali in cui acquisire informazioni utili a definire e a valutare i rischi. È dunque un'occasione privilegiata in cui il MC può interagire con il DL e/o con l'RSPP, ma anche coi lavoratori e i RLS / RLST;

- **Riunioni periodiche annuali**
La riunione periodica annuale⁵ può consentire un ottimo confronto tra tutte le figure della sicurezza in azienda ed extra-aziendali (consulenti, tecnici, periti ecc.) anche e soprattutto rispetto al DVR;
- **Riunioni preliminari o di aggiornamento**
La riunione preliminare alla valutazione del rischio e/o in fase di aggiornamento (periodico o straordinario) consolida il coinvolgimento diretto fra le figure sopracitate, integrando utilmente i contributi e le osservazioni di ogni partecipante.

L'RSPP?
Una figura strategica in l'azienda



L'analisi dei rischi è un processo condiviso e cruciale

L'insieme di note, comunicazioni, verbali e statistiche raccolto durante il processo di definizione, ovvero di attualizzazione della valutazione dei rischi costituisce – oltre ad un indispensabile **processo partecipato** – anche e soprattutto un

valido strumento di **formazione** e di **monitoraggio** che può essere integrato in un eventuale sistema di gestione e di organizzazione del lavoro (SGQ)⁶.

L'RSPP E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'RSPP è una figura **strategica** nel sistema di gestione della sicurezza e – in particolare – nella valutazione dei rischi; il responsabile coopera nell'individuare i fattori di rischio e nel valutarli, scegliendo le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro in base alla sua conoscenza del **contesto** aziendale.

Tra i documenti specifici alla cui stesura collabora l'RSPP, ricordiamo:

- il **DVR**, nelle sue varie emissioni aggiornate;
- le proposte di **integrazione** e/o di **rivalutazione** di analisi del rischio presentate al DL in base a studi o a raccolte di dati contestuali (es. indagini di igiene industriale, storico dei cicli lavorativi, referti epidemiologici legati alla sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica ecc.);
- la documentazione relativa ad **incontri e riunioni** con il DL, MC, RLS / RLST ed eventuali consulenti in merito ad aspetti tecnici (metodi, strumenti, criteri, risultati, misure di prevenzione e protezione ecc.) inerenti la valutazione dei rischi.

Quando l'RSPP **subentra** in aziende o enti che hanno già effettuato una precedente valutazione del rischio, la collaborazione può prevedere una formale conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti, oppure può portare ad un nuovo ed autonomo contributo indirizzato al DL.

COME ANALIZZARE IL RISCHIO?

L'analisi del rischio è il frutto di un **impegno condiviso** da tutte le figure coinvolte nel processo valutativo (DL, SPP e suo Responsabile,

⁵ È obbligatoria solo per le attività che occupano più di 15 lavoratori, ma può essere effettuata a priori su richiesta dell'RLS / RLST (TU 81/08, Art 35) e costituisce comunque una buona prassi adottabile su base volontaria.

⁶ A tal riguardo, si vedano anche i contenuti della ISO 45001:2018 per quanto concerne la comprensione della struttura organizzativa aziendale e il consolidamento della leadership mediante la partecipazione individuale.

Nell'analisi
dei rischi
confluiscono
numerosi
fattori

MC, RLS / RLST, eventuali consulenti ecc.) che mira alla raccolta di evidenze oggettive in un processo **interdisciplinare** ad ampio spettro nel quale si legano sia aspetti tecnici che umani (si pensi ai rischi connessi con l'età avanzata, le diversità di genere, di matrice linguistica e/o culturale ecc.).

In questo frangente si esaminano, tra l'altro:

- la **descrizione procedurale** e lo schema delle varie attività o **mansioni** svolte in azienda;
- la varietà e tipologia degli **ambienti** di lavoro con particolare riguardo agli ambiti più critici (es. spazi confinati, zone ATEX ecc.);
- l'individuazione qualitativa degli **agenti potenzialmente nocivi** e delle **sostanze pericolose** coinvolte nella prassi lavorativa, insieme alla relativa documentazione tecnica (schede di sicurezza, schede tecniche ecc.);
- la varietà e tipologia dei **soggetti esposti**;
- la disponibilità eventuale di sistemi di prevenzione ambientale e di dispositivi di protezione collettivi (**DPC**) e/o individuali (**DPI**);
- i risultati di eventuali precedenti indagini di **igiene industriale**;
- lo **storico** degli eventuali infortuni, incidenti e malattie professionali occorsi in azienda;
- i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione a quelli legati al **monitoraggio biologico**.

IL SOPRALLUOGO

Il **sopralluogo tecnico** coinvolge a vario titolo sia le figure sopraelencate che i lavoratori, con l'obiettivo di:

- **verificare** i dati acquisiti in fase preliminare;
- verificare lo stato di **conformità** degli strumenti, delle attrezzature, delle macchine⁷, degli impianti e delle apparecchiature negli ambienti di lavoro rispetto alle norme tecniche di sicurezza;
- **evidenziare** situazioni di rischio immediatamente risolvibili (es. stoccaggio inadeguato di solventi e sostanze, impianti in cattive condizioni, ambienti insalubri, manomissione

di protezioni anti-infortunistiche ecc.);

- **rilevare** eventuali osservazioni e suggerimenti dei lavoratori, derivanti dalla conoscenza diretta della prassi lavorativa e dalla percezione soggettiva dei rischi;
- **programmare** interventi migliorativi ed eventuali indagini ambientali.

Durante il sopralluogo, il Datore di Lavoro fornisce tutte le informazioni necessarie per definire lo stato di fatto che sarà oggetto di una prima valutazione (o di rivalutazione anche nelle fasi successive a quella preliminare), analizzando i contributi presentati dalle figure aziendali e le evidenze tecniche derivanti da:

- strategie di campionamento ambientale;
- metodiche analitiche consolidate;
- strumentazioni e **valori limite** di riferimento;
- osservazioni legate al monitoraggio biologico;
- altre fonti considerate affidabili e consistenti.

GESTIRE IL RISCHIO

Gli elementi raccolti e analizzati nella prima fase della valutazione portano ad una **sintesi** che consente di gestirli e organizzare il lavoro di conseguenza.

Ogni rischio viene **caratterizzato** in funzione della sua probabilità di evenienza e del potenziale danno correlato, senza dimenticare possibili **sinergie occasionali** e il loro effetto combinato (es. due situazioni giudicate di scarso impatto prese singolarmente, ma la cui manifestazione contemporanea può produrre conseguenze più gravi).

Il frutto di questa sintesi consente di:

- individuare, evidenziare e circoscrivere specifiche **aree di rischio (topologia dei rischi)** negli ambienti di lavoro;
- aggregare e classificare le **categorie di rischio** in funzione di parametri specifici (es. probabilità, tipologia di danno, tipologia di soggetti esposti);
- raccogliere uno storico dei **mancati infortuni**

L'indagine
diretta è il
mezzo per
evidenziare
le criticità

⁷ Sono numerose le norme, i Regolamenti UE e le Direttive coinvolte in questo processo, condotto di pari passo con l'analisi del corrispondente corpus giuridico nazionale. Una fra

tutte, citiamo la Nuova Direttiva Macchine secondo quando recepito in Italia dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.17 e s.m.i.

- (**near misses**) e degli incidenti effettivamente occorsi durante il periodo di attività;
- **pianificare** interventi risolutivi o correttivi sulla base di misure generali applicabili ad ampie categorie di rischio, ovvero di misure specifiche spesso legate a situazioni contingenti d'urgenza;
 - definire strumenti **formativi** e **informativi** efficaci in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - alimentare un processo di **miglioramento continuo** in fatto di analisi dei rischi basato sullo svilupparsi di uno **spirito critico** condiviso che prescinde dalle gerarchie interne all'azienda e su di una percezione delle fonti di pericolo affinata col tempo.

Nel concludere che la gestione del rischio non sia un processo transitorio che termina con l'emissione di uno o più documenti formalmente corretti: gestire opportunamente il rischio in ambito lavorativo è una **responsabilità** di natura **etica** e giuridica cui il DL accetta di far fronte al meglio delle proprie possibilità nel momento stesso in cui decide di fare impresa ■

BIBLIOGRAFIA

- *D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (TU 81/08) e s.m.i. nella revisione periodica ad opera dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.*
- *ISO 31000:2018. "Gestione del rischio. Linee guida".*
- *ISO 45001:2018. "Occupational Health and Safety Management Systems. Requirements with Guidance for Use".*
- *UNI 11230:2007. "Gestione del rischio. Vocabolario".*
- *Regione Umbria, DGR 22 dicembre 2014, n. 1721. Linea di indirizzo "Le modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda".*

